



CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Provinciale di Pesaro-Urbino

Corso per Operatori di Protezione Civile ai sensi della O.C. 55/09 (1° Livello)

IL D.P.R. 194/01

**UTILIZZO DEI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE
E RICHIAMI AMMINISTRATIVI IN EMERGENZA**

(Fossombrone, 18 aprile 2010)

A CURA DEL VOLONTARIO DEL SOCCORSO C.R.I.

Christian D'Accardi

DELEGATO REGIONALE C.R.I. PER L'EMERGENZA E LA PROTEZIONE CIVILE

ISPETTORE REGIONALE DEI VVdS C.R.I. DELLE MARCHE

FORMATORE DI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE C.R.I.

ISTRUTTORE DI PROTEZIONE CIVILE C.R.I.

MONITORE DI PRIMO SOCCORSO C.R.I.



PRIMA DI INIZIARE, RICORDIAMO ALCUNE COSE:

Le fasi in cui è organizzata la Protezione Civile sono:

PREVISIONE,
PREVENZIONE;
SOCCORSO;
SUPERAMENTO SOCCORSO



PRIMA DI INIZIARE, RICORDIAMO ALCUNE COSE:

La CRI è organizzata suddividendo
i tre poteri:

POLITICO,
AMMINISTRATIVO,
OPERATIVO



PRIMA DI INIZIARE, RICORDIAMO ALCUNE COSE:

La CRI è un Ente Pubblico che utilizza il
Volontariato (ma non solo)
come sancito recentemente
dalla Consulta con apposito atto.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n° 194

**Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di
volontariato alle attività di protezione
civile.**

(G.U. n° 120 del 25-05-2001)

Leggiamo gli articoli 9 e 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 febbraio 2001, n° 194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

(G.U. n° 120 del 25-05-2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 450;

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadrato sul volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile e' soppresso ed i compiti attualmente intesi al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;

dpr 194

Pagina 1 di 19



Art. 9

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA1:

Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato ...vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.



Art. 9

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 2:

In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.



Art. 9

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 4.

Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato [...] impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia [...] i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e connesse alla loro realizzazione.



Art. 9

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 5.

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.



Art. 9

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 10.

Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato [...] e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.



Art. 9

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 12.

Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.



Art. 10

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 1.

Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.



Art. 10

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 3.

Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

- a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.



Art. 10

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

COMMA 4.

Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 febbraio 2001, n° 194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

(G.U. n° 120 del 25-05-2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 265, recante legge-quadro sul volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile e' soppresso ed i compiti attualmente intesi al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;




Nel corso del 2009, è stata emanata una legge che stabilisce una volta e per sempre che tutti i Volontari CRI (e quelli del SAeS) usufruiscono direttamente dei benefici di legge previsti dal DPR 194/01.



SEQUENZA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE





*Per vostra comodità lascio al D.P. un file in formato *.doc con tutte le indicazioni e la modulistica del caso, che vediamo insieme.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 febbraio 2001, n° 194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

(G.U. n° 120 del 25-05-2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 265, recante legge-quadro sul volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 303, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti affidamente intesi al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenda di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;



ALCUNI CENNI DI CONTABILITA' ED AMMINISTRAZIONE:

- Utilizzo dei fondi e dei materiali
- Funzione dell'Unità di Crisi in CRI
- Richiesta di rimborso
- Potere di firma e legale rappresentanza

E' FONDAMENTALE PREVEDERE E PIANIFICARE ANCHE LA PARTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE!!





CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Provinciale di Macerata

Corso per Operatori di Protezione Civile ai sensi della O.C. 55/09 (1° Livello)

IL D.P.R. 194/01

**UTILIZZO DEI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE
E RICHIAMI AMMINISTRATIVI IN EMERGENZA**

(Macerata, 1, 2 aprile 2010)

**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!**

**A CURA DEL VOLONTARIO DEL SOCCORSO C.R.I.
Christian D'Accardi**

**DELEGATO REGIONALE C.R.I. PER L'EMERGENZA E LA PROTEZIONE CIVILE
ISPETTORE REGIONALE DEI VVdS C.R.I. DELLE MARCHE
FORMATORE DI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE C.R.I.
ISTRUTTORE DI PROTEZIONE CIVILE C.R.I.
MONITORE DI PRIMO SOCCORSO C.R.I.**

